

ANPAL: le regole per lo stato di disoccupazione dopo il D.L. n. 4/2019

La circolare n. 1/2019 dell'ANPAL illustra i criteri per la conservazione dello status di disoccupato e le condizioni per la sospensione

La [circ. Anpal n. 1/2019](#) offre fondamentali indicazioni **sulla conservazione dello status di disoccupato** dopo l'entrata in vigore delle norme sul reddito di cittadinanza. Riteniamo utile fornire una sintesi.

Stato di disoccupazione: L'Agenzia conferma che ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono **privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità (DID)** allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente.

Con l'introduzione delle norme di cui al D.L. n. 4/2019 (art. 4 c.15 quater) si chiude il cerchio disponendo che i soggetti in stato di disoccupazione sono:

- **Coloro i quali rilasciano la DID**

- Soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- o **non svolgono attività lavorativa** sia di tipo subordinato che autonomo,
- o sono lavoratori il cui **reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti** ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

Conservazione status disoccupato: La circolare offre, con l'ausilio di alcuni esempi, precisazioni sulla conservazione dello status di disoccupato e sulla combinazione con l'istituto della sospensione. Si conferma anzitutto che potranno giovare di tale status i **soggetti disoccupati** che abbiano rilasciato una DID, pur in presenza di un'attività di lavoro subordinato o autonomo, se percepiscono **redditi rispettivamente non superiori a € 8.145 e a € 4.800 annui**. Lo stesso vale per quei **lavoratori in costanza di rapporto**, i quali percepiscano un reddito sotto i limiti sopra illustrati, che dopo aver rilasciato la DID potranno esser qualificati tra i disoccupati.

Nel documento si precisa che la **valutazione del reddito va effettuata in termini prospettici**: ossia se il rapporto di lavoro instaurato, è idoneo a

In questo numero:

ANPAL: le regole per lo stato di disoccupazione dopo il D.L. n. 4/2019,

INPS: chiarimenti in materia di riscatti e di fondi di solidarietà bilaterali,

Corte Costituzionale: si neutralizzano le retribuzioni più basse maturate durante la finestra,

INPS: attenzione alle false PEC.

Immigrazione:

Decreto sicurezza: le pronunce della Corte Costituzionale;

Tavolo caporalato: il decreto istitutivo;

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la scheda pratica sull'accoglienza;

Albania - Apostille - traduzioni giurate: le novità sul sito dell'Ambasciata d'Italia;

Ricevuta della CIE - documento di riconoscimento;

Commissioni Territoriali: il riassetto disposto dal Ministero dell'Interno;

Studenti stranieri: immatricolazione ai corsi di Laurea - decreto con elenco dei "paesi particolarmente poveri";

Insedimenti di comunità Rom, Sinti e Camminanti: la Direttiva del Ministro dell'Interno;

Residenza dei richiedenti asilo: altri pronunciamenti;

Assistenza sanitaria - decreto sicurezza: la circolare del Ministero della Salute;

L'ANPAL riepiloga le disposizioni inerenti la qualifica di disoccupato alla luce degli stimoli introdotti dal D.L. n. 4/2019. E' confermata la possibilità di conservare lo status di disoccupato in presenza di attività lavorative ridotte

produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia prevista (€ 8.145,00), indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, **ma considerando la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF** (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento.

Uno degli esempi inseriti nella circolare **chiarisce bene il concetto**: un lavoratore assunto il 1° gennaio 2019 con contratto di 4 mesi e retribuzione mensile di € 1.500. Dal momento che prospetticamente la retribuzione annua supera il limite di € 8.145 non si applica la conservazione. Il lavoratore si vedrà quindi sospeso lo stato di disoccupazione sino a fine contratto. In caso di proroga del contratto per ulteriori 3 mesi, fino al 31 luglio 2019, la sospensione si protrarrebbe per i due mesi residui dei sei previsti per la sospensione. Perciò, il lavoratore manterrebbe la sospensione fino al 30 giugno 2019. Dal 1° luglio 2019 decadrebbe dallo stato di disoccupazione.

Sospensione status disoccupato: In caso di inizio di una **attività di lavoro subordinato**, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione **si sospende fino ad un massimo di 180 giorni**. Il termine di 180 giorni è **referito al singolo rapporto di lavoro**. Pertanto, se un lavoratore instaura un contratto con un nuovo datore, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore a € 8.145.

Sulla combinazione delle due fattispecie, conservazione e sospensione, la circolare specifica che non possono concorrere simultaneamente. Vale a dire: **il lavoratore non può essere sospeso dalla disoccupazione e conservarla allo stesso tempo**.

Lavoro intermittente: Nel caso del contratto intermittente, il lavoratore **conserva lo status** di disoccupato per tutto il periodo del contratto **solo se la retribuzione annua prevista è inferiore a € 8.145**.

Per la sospensione, va invece fatta la distinzione tra le due tipologie di contratto intermittente: **con e senza obbligo di risposta da parte del lavoratore** ovvero con e senza corresponsione dell'indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Poiché vengono computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, ai fini della sospensione e dell'eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto solo se è previsto un obbligo di risposta.

Tirocinio extracurricolare: Anpal precisa che **il tirocinante mantiene lo stato di disoccupazione**, potendo anche rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ed essere considerato in stato di disoccupazione. Lo stesso vale per i rapporti di lavoro di pubblica utilità.

INPS: chiarimenti in materia di riscatti e di fondi di solidarietà bilaterali

Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto una nuova facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (comma 6). Vi abbiamo già dato conto di tali novità nei numeri 236, 240 e 244 di NI.

Dopo aver emanato la [circ. n. 36/2019](#), INPS è tornata sul punto con la [circ. n. 106/2019](#) apportando alcune modifiche e alcuni chiarimenti.

Prima di iniziare a illustrare i punti più interessanti del nuovo documento è importante evidenziare come **l'Istituto non abbia chiarito se la modalità di riscatto agevolata del titolo di studio universitario valga anche per chi ha studiato prima del 01/01/1996 e sceglie di optare per il sistema contributivo**. Sul punto attendevamo un chiarimento dirimente da parte dell'INPS, che mancando in questa circolare solleciteremo a livello nazionale.

Pace Contributiva: Non si evidenziano novità sul tema. Viene ricordato come **tale tipologia di riscatto è di tipo sperimentale, esercitabile fino al 2021 e riservata agli assicurati privi di qualsiasi contribuzione prima del 01/01/1996 e non titolari di prestazione pensionistica diretta**. Dal 30 marzo scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione), il riscatto può essere richiesto per un periodo massimo di cinque anni che si collochi tra il primo e l'ultimo anno in cui sono accreditati il primo contributo e l'ultimo contributo in una delle Gestioni Inps e comunque non oltre il 28 gennaio 2019 (e non prima del 01/01/1996, come detto) e che non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

INPS ricorda inoltre come **i contributi riscattati con questa modalità saranno parificati sotto ogni aspetto alla contribuzione da lavoro** e che **il numero massimo di rate mensili dell'eventuale rateizzazione richiesta dall'assicurato è stato portato da 60 a 120**, e la relativa contribuzione verrà accreditata solo al saldo dell'onere, mentre in caso di **interruzione del pagamento**, sarà accreditato il periodo proporzionalmente coperto dalle rate versate.

Una particolarità di questa tipologia di riscatto, già descritta dalla circolare n. 36/2019 e ulteriormente riassunta in questa, è la **possibilità di richiesta**, oltre che da parte degli eredi in caso di decesso dell'assicurato, **da parte dei datori di lavoro** del settore privato attraverso la destinazione a questo fine dei c.d. "premi di produzione".

segue pg.3

In riferimento a questo aspetto ci riserviamo una valutazione solo dopo un **necessario chiarimento da parte dell'Istituto** ossia se con tale modalità l'assicurato, pur utilizzando una parte aggiuntiva del suo salario per un futuro vantaggio previdenziale senza un esborso diretto, perda il beneficio fiscale della detraibilità al 50% prevista per questa tipologia di riscatto

Riscatto Laurea: Gli aspetti che riteniamo importanti sottolineare sono: l'**eliminazione** (dal 30 marzo scorso, in sede di conversione in Legge del Decreto) **del limite di 45 anni di età** originariamente previsto per richiedere tale riscatto.

Per quanto riguarda i periodi per i quali è possibile chiedere l'applicazione di questa modalità di calcolo agevolata, la circolare ripete concetti già noti agli addetti ai lavori:

1. *La nuova norma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione.*

2. *Non osta all'esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.*

3. *Nel caso in cui il corso di studi si collochi a cavallo del 1996 e quindi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo, l'onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:*

A. *per i periodi che si collocano nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della "riserva matematica", ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997;*

B. *per i periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l'onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:*

B.1) *retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997;*

B.2) *livello minimo imponibile annuo previsto per la Gestione Commercianti INPS moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.*

In tale ipotesi, l'onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, "A+B.1" oppure "A+B.2").

Nulla cambia per i soggetti "inoccupati" il cui onere di riscatto sarà quantificato in base alle disposizioni di cui al p.to B.2"

Come si può facilmente valutare, **tali indicazioni erano già pacificamente acquisite, mentre non è stato chiarito se la facoltà è esercitabile dagli assicurati i quali, avendone i requisiti, abbiano conseguito la laurea prima del 1996 e optino per il metodo contributivo**

Fondi di solidarietà bilaterali: Ultimo argomento trattato dalla circolare riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, per i quali l'art. 22, c. 3, del D.L. n. 4/2019 ha previsto che gli stessi possano **provvedere al versamento degli oneri**

correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

L'intervento è **finalizzato all'accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito**, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Destinatari sono sia **coloro che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione** (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l'anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l'effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà), sia **coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.**

Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l'effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell'assegno straordinario.

Corte Costituzionale: si neutralizzano le retribuzioni più basse maturate durante la finestra

Con la [sentenza n. 177/2019](#) la Corte Costituzionale conferma l'orientamento ormai consolidato di **escludere, una volta raggiunto il diritto a pensione, dal calcolo della stessa i redditi di importo inferiore che ne determinano la riduzione.**

Il caso riguarda un lavoratore autonomo che, **una volta maturato il requisito a pensione, continuava a lavorare durante il "periodo di finestra" previsto dalla l. 122/10 facendo valere però redditi inferiori** alla media precedente e tali da determinare un importo di pensione meno favorevole rispetto a quello maturato al momento della maturazione del requisito.

La Corte, che di recente era tornata sull'argomento riconoscendo legittima la neutralizzazione di periodi di contribuzione ininfluenti per il diritto a pensione anche per i lavoratori autonomi, ha ribadito il principio: il periodo corrispondente all'attesa della finestra di uscita, **in quanto accreditato successivamente al raggiungimento del requisito contributivo, può essere neutralizzato, se sfavorevole nel calcolo della rendita pensionistica.**

INPS: attenzione alle false PEC

L'**INPS** informa i cittadini di nuovi tentativi fraudolenti attraverso l'invio di email apparentemente attribuibili all'Istituto. Si tratta di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (**PEC**) non appartenenti all'Istituto, che avvisa di **presunte irregolarità nel versamento di contributi**. Il testo della email si conclude **con l'invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità** dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware). Si consiglia di non "abbozzare" e di cestinare l' email.

Decreto Sicurezza

Le pronunce della Corte Costituzionale

- a) La [sentenza n° 194/2019](#) della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosse dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria. Le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR introdotte dal Decreto sicurezza sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate.
- b) La [sentenza n° 195/2019](#) della Corte Costituzionale ha stabilito che il potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede l'autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa. È invece legittima l'estensione ai presidi sanitari del cosiddetto Daspo urbano (divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica) a condizione, però, che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze. La sentenza n. 195 riguardava due aspetti del cosiddetto Decreto sicurezza (Decreto legge n. 113 del 2018): il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall'articolo 28, primo comma, e impugnato dalla Regione Umbria; l'estensione del Daspo urbano ai presidi sanitari prevista dal primo comma, lettera a, dell'articolo 2, e censurata dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Illegittimo il primo; legittima la seconda purché, però, la disposizione sia interpretata in modo costituzionalmente orientato ([clicca qui](#) per leggere il comunicato stampa).

Assistenza sanitaria – Decreto sicurezza

Le disposizioni del Ministero della Salute

La [circolare del 24.07.2019](#) del Ministero della Salute interviene in merito all'iscrizione al SSN dei titolari delle nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2019; dei cittadini stranieri privi di residenza anagrafica; dei richiedenti asilo; dei cittadini stranieri ultra65enni genitori di cittadini stranieri, di cittadini italiani e dell'Ue; dei minori stranieri non accompagnati. La circolare fornisce indicazioni per quanto concerne l'assistenza sanitaria all'estero in riferimento alla tipologia di iscrizione al SSN derivante dal titolo di soggiorno posseduto. Per quanto attiene la posizione

dei genitori stranieri ultra65enni che hanno fatto ingresso in Italia prima del 5.11.2008, Vi invitiamo a consultare la [circolare del Ministero della Salute del 4.05.2009](#)

Tavolo caporalato

Il Decreto istitutivo

Il 4 Luglio è stato pubblicato il [Decreto Interministeriale](#) che disciplina l'organizzazione, la composizione e il funzionamento del Tavolo Caporalato previsto dall'art. 25/quarter comma 1 del decreto-legge n° 119 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2018 n° 136, al fine di definire una nuova strategia operativa di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Il tavolo è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, delle Politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Anpal, del INL, dell'INPS, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di Finanza, delle Regioni e della province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI. *“Alle riunioni possono partecipare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore...”*, previa *“...apposita manifestazione di interesse da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo...”*.

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

La scheda pratica sull'accoglienza dopo i 18 anni

L'Asgi e Intersos hanno realizzato la Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati dal titolo [“L'accoglienza dei minori non accompagnati dopo il compimento dei 18 anni”](#), aggiornata al 1° luglio 2019.

Albania – Apostille – traduzioni giurate

Le novità sul sito dell'Ambasciata d'Italia

L'Ambasciata d'Italia a Tirana informa che a partire del 1° gennaio 2019 sarà possibile adottare [anche per le traduzioni giurate](#) la forma dell'Apostille, come previsto dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, operativa tra Italia e Albania dal 01.07.2011. Per saperne di più [clicca qui](#).

Ricevuta della CIE – documento di riconoscimento

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

La [circolare del Ministero dell'Interno n° 9 del 16.07.2019](#), chiarisce che la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di Identità elettronica – nelle more della consegna della stessa – è da considerarsi a tutti gli effetti un documento di riconoscimento, anche per finalità diverse da quella elettorale.

Commissioni Territoriali

Il riassetto disposto dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno con la [circolare del 11.07.2019](#) in attuazione del decreto del 28.06.2019 ha disposto il riassetto delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Studenti stranieri

Immatricolazione ai corsi di Laurea

E' stato pubblicato sul sito del Miur il [calendario](#) delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l'anno accademico 2019/2020

Elenco dei "paesi particolarmente poveri"

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21.06.2019 è stato pubblicato il [Decreto del MIUR del 11.06.2019](#) avente per oggetto la "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2019/2020".

Insedimenti di comunità Rom, Sinti e Camminanti

La Direttiva del Ministro dell'Interno

Il 15.07.2019, il Ministro dell'Interno ha diramato una [direttiva](#) nella quale si sollecitano le Prefetture ad eseguire una ricognizione degli insediamenti presenti sul territorio, al successivo sgombero degli insediamenti "illegali" e al "ripristino delle condizioni di legalità anche nelle strutture autorizzate".

Residenza dei richiedenti asilo

Altri pronunciamenti al riguardo

Dopo le decisioni dei Tribunali di Firenze, Bologna e Genova, anche i Tribunali di [Lecce](#) e di [Prato](#) riconoscono il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente. Per il momento solo il Tribunale di Trento si è pronunciato in modo contrario.

Materiali

- **Ministero del lavoro** - "[IX Rapporto annuale "Gli Stranieri nel mercato del lavoro in Italia"](#) - sintesi -
- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca** - "[Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2017/2018](#)"
- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca** - "[La dispersione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio all'anno scolastico 2017/2018](#)"
- **Fondazione Ismu** - [comunicato stampa: Immigrati e religioni in Italia](#)

Informiamo i nostri lettori che in vista del periodo feriale, la pubblicazione di NI è sospesa.

Il prossimo numero verrà pubblicato il mercoledì 04 Settembre.



A tutti l'augurio di buone vacanze, con meritato e sereno riposo.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)